

CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A
PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA
STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO
E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL’INTERNO DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “SANBÀPOLIS”

C.I.G.: 9118117C2C

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	2
ART. 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	3
ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	5
ART. 4- DURATA	5
ART. 5 – RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 5 bis - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	5
ART. 6 – PRIORITÀ D’USO	6
ART. 7 – RISERVE E TARIFFE D’USO.....	7
ART. 8 – ORDINARIA MANUTENZIONE.....	8
ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	8
ART. 10 - PULIZIA	9
ART. 11 – ASSISTENZA E GESTIONE DELLA SICUREZZA	9
ART. 12- CUSTODIA.....	10
ART. 13 - PERSONALE.....	11
ART. 14 CODIZIONI ECONOMICO - NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE E AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’APPALTO.....	11
ART. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI.....	12
ART. 16 – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL’APPALTO	12
ART. 15 BIS– CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI.....	13
ART. 17 – CORRISPETTIVO	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 18 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ. 14	
ART. 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO	14
ART. 20 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI	15
ART. 21 - RAPPORTI CON GLI UTENTI.....	15
ART. 22 – CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 23 –VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE.....	16

ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	16
ART. 25 - SUBAPPALTO	16
ART. 26 - SICUREZZA	18
ART. 26-BIS - DISPOSIZIONI ANTI COVID - 19.....	19
ART. 27 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE	19
ART. 27 BIS – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.....	19
ART. 28 - PENALI.....	19
ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 30 – RECESSO.....	21
ART. 31 - RESPONSABILITA'	21
ART. 32 - GARANZIA DEFINITIVA	22
ART. 33 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	22
ART. 34 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	23
ART. 35 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ	24
ART. 36 – SPESE CONTRATTUALI.....	24
ART. 37 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	24
ART. 38 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP .	24
ART. 39 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
ART. 40 – NORMA DI CHIUSURA.....	25

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione tecnico-amministrativa ed economica della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa (spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.), del campo di gioco polivalente, della sala fitness, del soppalco e degli spazi per uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbàpolis", sito in Trento, via della Malpensada – p.ed. 6991 e 6992 c.c. Trento – di proprietà di Opera Universitaria, come evidenziato nelle planimetrie allegate al presente Capitolato (allegati 1-4), di cui costituiscono parti integranti e sostanziali.
2. L'appalto include la disponibilità del 50% (cinquanta per cento) dei posti auto (localizzati a nord) presenti nel parcheggio interno dell'immobile. In caso di necessità e in accordo con Opera Universitaria detta percentuale potrà essere modificata.
3. La gestione comprende altresì la sorveglianza e la custodia delle zone individuate al comma 1 e delle relative attrezzature, le opere di manutenzione ordinaria, l'assistenza agli utenti ed atleti ed ogni attività tesa a promuovere le attività svolte nella struttura, anche proponendo un'offerta sportiva diversificata.
4. L'Aggiudicatario si impegna a destinare i locali di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente ad uso sportivo sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e delle particolari condizioni contenute nel presente Capitolato, salvo casi formalmente autorizzati da Opera Universitaria.

5. Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto dell'Aggiudicatario, tale comportamento sarà considerato come causa di risoluzione dal contratto d'appalto con immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

6. L'Aggiudicatario subentra al precedente gestore nella titolarità delle autorizzazioni di accesso alla struttura già emesse dal precedente gestore e allegato al presente Capitolato (allegato 5).

7. L'Aggiudicatario deve garantire l'erogazione dei servizi di cui al presente Capitolato per 7 (sette) giorni alla settimana; eventuali chiusure straordinarie dovranno essere concordate con Opera.

8. L'orario di apertura della **palestra di arrampicata** è stabilito dalle ore 12 (dodici) alle ore 23 (ventitre) ad esclusione dei sabati e delle domeniche in cui l'orario di apertura è stabilito dalle ore 9 (nove) alle ore 23 (ventitre). Tali orari potranno essere incrementati in caso di offerta in sede di gara. Per una mensilità, che verrà individuata dall'Amministrazione in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto (presumibilmente giugno o settembre) l'orario di apertura è stabilito dalle ore 16 (sedici) alle ore 22 (ventidue).

9. L'orario di apertura del **campo di gioco polivalente, del soppalco e della sala fitness** è stabilito dalle ore 9 (nove) alle ore 23 (ventitre) tutti i giorni; la sala fitness potrà essere chiusa in concomitanza di partite ufficiali di campionato che si svolgono nel campo polivalente. Per una mensilità, che verrà individuata dall'Amministrazione in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto (presumibilmente giugno o settembre) l'orario di apertura è stabilito dalle ore 16 (sedici) alle ore 22 (ventidue). Su richiesta di Opera il gestore dovrà modificare tali fasce orarie per consentire il rispetto delle autorizzazioni d'uso della struttura già emesse dal precedente gestore e non scadute, nel rispetto comunque del monte ore complessivo di apertura della struttura per l'intero periodo di validità del contratto.

10. L'Aggiudicatario si impegna a garantire l'accesso alla struttura da parte degli atleti per le attività di preparazione e di sistemazione dell'impianto nei 15 minuti precedenti e nella mezz'ora successiva all'orario di prenotazione dell'impianto per gli allenamenti e del tempo necessario al riscaldamento nel caso di partite.

11. L'Aggiudicatario deve tracciare minimo 6 (sei) nuove vie di arrampicata al mese, fatto salvo un numero superiore offerto in sede di gara; l'Aggiudicatario deve rendere possibile la loro identificazione. Ai fini della verifica del rispetto di quanto contenuto nel presente comma e di quanto previsto al successivo art. 26 comma 4, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante con congruo preavviso l'effettuazione delle operazioni di tracciatura.

12. Durante l'esecuzione dell'appalto, le aree come individuate al precedente comma 1 del presente articolo e i relativi beni di pertinenza, arredamento e attrezzature potrebbero essere oggetto di un contratto di comodato a favore dell'Università degli studi di Trento. L'appaltatore è obbligato ad accettare il subentro dell'Università degli Studi di Trento alla stazione appaltante nel contratto d'appalto e a proseguire la gestione alle condizioni riportate nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

13. L'appalto non è suddiviso in lotti.

ART. 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 3.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano la gara, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.
5. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
 - b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e s .m., e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
 - e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
 - f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
 - g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
 - h. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*";
 - i. le norme del codice civile;
 - j. La legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni*";
 - k. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*".
6. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

7. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni (legalmente consentite) che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del contratto d'appalto:
 - il presente Capitolato;
 - l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - il Documento di Valutazione dei Rischi interferenti (D.U.V.R.I.);
 - (eventuale) l'atto costitutivo di R.T.I.;
 - (eventuale) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016.
2. Il contratto è stipulato a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2006.

ART. 4- DURATA

1. La gestione avrà durata di 8 (otto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. La struttura resterà chiusa al pubblico e l'Aggiudicatario non percepirà compenso alcuno dall'1 luglio al 31 agosto. Tale chiusura non rientra nel calcolo della durata del contratto d'appalto.
3. Oltre che per conclusione del contratto, per perimento del patrimonio affidato e per il fallimento del soggetto Aggiudicatario, l'appalto può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento.
4. Alla conclusione della gestione, Opera Universitaria o il nuovo gestore subentra all'Aggiudicatario nella titolarità delle autorizzazioni d'uso della struttura.
5. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
6. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 5 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 5 bis - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

3. Opera Universitaria, allo scopo di permettere lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato, affida all'Aggiudicatario, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano

e riconoscendo le stesse in perfetto stato di conservazione e di manutenzione e adatte all'uso convenuto, le aree come individuate all'art. 1 del presente Capitolato e i relativi beni di pertinenza, arredamento e attrezzature. All'atto della consegna degli stessi il responsabile dell'esecuzione redige apposito verbale, in contraddittorio con l'appaltatore, attestante l'immissione dell'Aggiudicatario nella disponibilità dell'impianto. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

4. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

5. All'atto della riconsegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza dello stesso, che terrà conto del normale deterioramento d'uso e delle modifiche intervenute ai sensi del presente capitolato.

6. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

L'appaltatore non può esporre striscioni pubblicitari (cartelli, roll up, ecc.) all'interno delle strutture, se non previa autorizzazione di Opera; potrà altresì autorizzare, sotto la propria responsabilità, l'esposizione di striscioni pubblicitari o altre tipologie di materiali (che dovranno essere removibili e non dovranno ledere le strutture) durante l'utilizzo del campo da gioco polivalente. In ogni caso al termine dell'utilizzo tale materiale dovrà essere rimosso.

ART. 6 – PRIORITÀ D'USO

1. Il destinatario del servizio oggetto del presente Capitolato è il pubblico genericamente inteso con priorità all'utenza istituzionale di Opera Universitaria composta ex art. 3 commi 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9 e s.m..

2. Le strutture sono disponibili per l'utilizzazione collettiva e/o individuale.

3. L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione degli accessi alla palestra di arrampicata e alla gestione delle autorizzazioni all'uso del campo di gioco polivalente e della sala fitness e soppalco a favore delle persone fisiche, delle associazioni/enti e dei soggetti terzi, nel rispetto delle autorizzazioni già emesse dal precedente gestore e allegate al presente Capitolato (allegato 5).

4. Le autorizzazioni all'uso del campo di gioco polivalente, del soppalco e della sala fitness dovranno essere richieste e rilasciate utilizzando la modulistica fornita da Opera Universitaria e in caso di richiesta di uso superiore alle 400 ore durante il periodo di validità del presente contratto prima del rilascio al richiedente, dovranno essere sottoposte al nulla osta di Opera Universitaria (nella persona del responsabile dell'esecuzione) senza il quale l'autorizzazione non esplica alcun effetto.

5. Nelle fasce orarie non incluse nel calendario delle autorizzazioni o delle richieste d'uso di cui al comma precedente, in caso di più richieste d'uso contemporaneo del campo di gioco polivalente, del soppalco e della sala fitness, gli stessi dovranno essere concessi con priorità all'utenza istituzionale di Opera composta ex art. 3 commi 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9.

6. Nel rispetto dei vincoli di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata avendo riguardo ai seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

- a) alla notorietà del richiedente tale da assicurare visibilità e conoscibilità della struttura;
- b) al comportamento tenuto dal richiedente nel corso di eventuali precedenti autorizzazioni all'uso degli impianti di cui al presente Capitolato;
- c) alle attività senza fini di lucro;
- d) alle attività con il maggior numero di partecipanti;
- e) alla data di presentazione della richiesta.

7. Nel caso di saturazione della palestra di arrampicata indoor, al fine di garantire adeguatamente la pratica agonistica, dovrà essere garantita la precedenza di accesso agli atleti tesserati FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana).

8. Previo accordo con Opera Universitaria, l'Aggiudicatario può revocare le autorizzazioni rilasciate, sospenderle temporaneamente o modificarne orari nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni di carattere contingente, tecniche o manutentive dell'impianto. Di tale facoltà l'Aggiudicatario deve rendere edotti i destinatari delle autorizzazioni.

9. I minori di 14 anni devono essere sempre accompagnati da un adulto.

ART. 7 – RISERVE E TARIFFE D'USO

1. Nella palestra di arrampicata indoor, al fine di garantire adeguatamente la pratica agonistica, deve essere riservato un numero minimo di 10 (dieci) catene nella fascia oraria dalle ore 16:00 alle 20:00 ad atleti tesserati FASI e deve essere garantita la possibilità a terzi soggetti con adeguati riconoscimenti (guide alpine, istruttori FASI, scuole di alpinismo CAI/SAT) di organizzare corsi di avvicinamento all'arrampicata sportiva, riservando un minimo di 5 (cinque) catene nella fascia oraria dalle 16:00 alle 20:00.

2. L'Aggiudicatario deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso del campo di gioco polivalente oneri fiscali **esclusi**:

società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 35,00/ora
tesserati Unitrento sport	€ 33,00/ora
privati	€ 61,50/ora

3. L'Aggiudicatario deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso del soppalco oneri fiscali **esclusi**:

società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 18,50/ora
tesserati Unitrento sport	€ 16,50/ora
privati	€ 33,00/ora

4. L'Aggiudicatario deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso, a persona, della sala fitness oneri fiscali **esclusi**:

ingresso singolo giornaliero	€ 8,00
10 ingressi singolo giornaliero	€ 75,00
abbonamento singolo mensile	€ 60,00
ingresso singolo giornaliero tesserato Unitrento sport	€ 4,00
10 ingressi singolo giornaliero tesserato Unitrento sport	€ 35,00
abbonamento singolo mensile tesserato Unitrento sport	€ 30,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 6,00
10 ingressi singolo giornaliero ridotto per società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 55,00
abbonamento singolo mensile ridotto per società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 40,00

5. L'Aggiudicatario deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso della palestra di arrampicata indoor oneri fiscali **inclusi**:

ingresso singolo giornaliero adulti	€ 12,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per soci CAI/SAT-FASI-AVS OVER 65 – Under 18	€ 10,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per guide alpine-istruttori CAI/FASI- accademici del CAI- studenti universitari	€ 8,00
ingresso singolo giornaliero ridotto offerta famiglia 4 unità	€ 30,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per junior di età inferiore a 14 anni compresi	€ 6,00
Ingresso gratuito ai bambini minori di 5 anni (compresi)	gratis
Ingresso mattina 3h dal lunedì al venerdì	€ 6,50
Ingresso 3h intero	€ 8,00

<i>per ogni ulteriori 30 minuti</i>	€ 2,00
Ingresso 3h ridotto (studenti universitari e under 14)	€ 5,50
<i>per ogni ulteriori 30 minuti</i>	€ 2,00

6. Per le attività destinate agli studenti e realizzate tramite il Centro Universitario Sportivo e/o Opera Universitaria nel campo di gioco polivalente, l'Aggiudicatario deve applicare le seguenti tariffe, oneri fiscali esclusi:

Attività agonistica	€ 9,40/ora
Partite (quota una tantum)	€ 20,40
Corsi, tornei, attività amatoriale	€ 17,00/ora

7. L'Aggiudicatario concorda con l'organizzatore la tariffa d'uso da applicare per l'utilizzo degli spazi per eventi e manifestazioni non sportive organizzate nel fine settimana, compatibilmente con le attività sportive programmate, con l'obiettivo della copertura dei costi in relazione agli spazi, alle attrezzature e all'impiego di personale necessario.

8. L'Aggiudicatario deve provvedere ad applicare le tariffe d'uso per eventuali altri spazi utilizzati in condivisione, con l'obiettivo della copertura dei costi.

9. L'Aggiudicatario e Opera Universitaria, in accordo, potranno applicare degli sconti per accordi con terzi che prevedano un utilizzo delle strutture superiore a 300 ore annue.

10. L'Aggiudicatario si impegna a concedere gratuitamente ed in via prioritaria a Opera Universitaria le aree di cui all'art. 1, nel caso di manifestazioni dalla stessa organizzate e comunque ogniqualevolta Opera Universitaria lo richieda nel numero massimo di n. 2 giornate durante la validità del contratto d'appalto.

ART. 8 – ORDINARIA MANUTENZIONE

1. Opera Universitaria provvederà al controllo e alla manutenzione semestrale dell'impianto rilevazione incendio, dell'impianto luci di emergenza, delle porte REI, delle uscite d'emergenza, degli estintori, delle manichette e dell'impianto sprinkler in autorimessa oltre alla manutenzione degli ascensori, alla pulizia trimestrale filtri delle UTA e alla sostituzione semestrale filtri delle UTA.

2. L'Aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese alle opere di ordinaria manutenzione non specificate nel comma precedente, sia che il fabbisogno venga rilevato dall'Aggiudicatario, sia che venga rilevato dall'Amministrazione nel corso di periodiche ispezioni. Sono da considerarsi tra le opere di manutenzione ordinaria, a mero titolo esemplificativo, la tinteggiatura delle pareti, la riparazione e/sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte, maniglie e maniglioni, il cambio delle lampade delle aree degli impianti, anche laddove è necessario l'utilizzo di attrezzature particolari come cestelli per effettuare l'intervento, riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, WC, ecc., pulizia di tubazioni o scarichi esterni e vuotatura dei pozzi di pulizia delle docce e calate esterne di copertura nonché la verifica del corretto posizionamento delle attrezzature antincendio e la sostituzione delle lampade bruciate degli impianti di illuminazione di emergenza. Rientrano nelle opere di manutenzione programmata, a mero fine esplicativo, la pulizia (la pulizia dei filtri a servizio della palestra di arrampicata indoor dovrà avvenire a cadenza almeno bisettimanale), la pulizia dal magnesio dei rilevatori antincendio in caso di scorretto funzionamento.

3. L'elencazione di cui al comma precedente non deve considerarsi esaustiva e ad essa dovranno essere aggiunti ulteriori adempimenti nel rispetto delle competenze di manutenzione ordinaria.

ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Sono a carico di Opera Universitaria gli interventi di manutenzione straordinaria.

2. Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria urgenti, l'Aggiudicatario, dopo aver accertato l'impossibilità di intervenire da parte di Opera Universitaria, può provvedervi direttamente, previa autorizzazione della stessa. In questo caso Opera Universitaria rimborserà le spese sostenute purché esse siano debitamente

documentate. A tal fine Opera Universitaria fornirà all'Aggiudicatario i riferimenti delle ditte che hanno contratti di manutenzione in essere con Opera Universitaria.

3. L'Aggiudicatario non potrà apportare agli impianti addizioni o migliorie senza il consenso scritto di Opera Universitaria. Quanto realizzato senza preventivo consenso di Opera Universitaria resterà a beneficio di quest'ultima, che non sarà tenuta a corrispondere alcuna indennità. Opera Universitaria si riserva il diritto di ottenere la restituzione del bene in pristino stato a spese della Aggiudicatario. Tuttavia, qualora questo diritto non venga esercitato, il valore di eventuali miglioramenti sarà considerato compensativo dei deterioramenti che si siano verificati alla struttura senza colpa grave dell'Aggiudicatario.

4. Gli interventi consistenti nella sostituzione di parti dell'impianto, delle attrezzature e degli arredi che possono deperire o essere danneggiati per incuria degli utenti sono a carico dell'Aggiudicatario, salva la facoltà di rivalsa dello stesso nei confronti dei terzi.

ART. 10 - PULIZIA

1. È a carico dell'Aggiudicatario il servizio di pulizia riferito a tutti i locali, servizi, scale, accessi, parcheggi, cortili e qualsiasi altra pertinenza delle aree di cui all'art. 1 del presente Capitolato nonché ai relativi arredi ed attrezzature.

2. Il servizio di pulizia deve essere svolto nel rispetto del Decreto del 24.05.2012 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" e secondo le indicazioni riportate nel Piano di Manutenzione fornito da Opera Universitaria. A seguito di eventuale specifica richiesta di Opera Universitaria dovrà essere inoltrato elenco dei prodotti impiegati corredato da relativi campioni.

3. L'Aggiudicatario è tenuto anche allo sgombero dei materiali di risulta dallo svuotamento dei cestini ed in genere da quanto raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia, il quale dovrà essere depositato, racchiuso in idonei sacchi di materiale previsto dalla specifica normativa di legge del settore, nel relativo centro di raccolta di pertinenza dell'impianto. Dovrà essere garantita la raccolta differenziata della parte da destinare, da parte dell'Aggiudicatario, a pertinenti centri di raccolta.

4. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a fornire a propria cura e spesa, a ciclo continuo, il sapone, la carta igienica, le salviette monouso necessari per i servizi igienici.

5. Nello specifico il servizio di pulizia comprende servizi giornalieri (da effettuarsi tutti i giorni con esclusione dei periodi chiusura delle strutture) e servizi periodici.

6. I servizi giornalieri consistono nei seguenti lavori:

- a. lavatura dei pavimenti;
- b. pulitura con detersivo delle scale;
- c. lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari e dei locali spogliatoio, ivi comprese le piastrelle di rivestimento;
- d. spolveratura degli arredi, attrezzature, ecc.

7. I servizi periodici consistono nei seguenti lavori:

- a. pulizia a fondo dei pavimenti da effettuarsi almeno una volta al mese;
- b. pulitura a fondo delle scale da effettuarsi almeno una volta al mese;
- c. pulizia delle finestre, delle vetrate interne ed esterne, degli infissi, ecc. da effettuarsi entro la scadenza del contratto d'appalto;
- d. pulizia dei lampadari e dei corpi illuminanti di ogni genere da effettuarsi entro la scadenza del contratto d'appalto;
- e. pulizia delle prese di arrampicata e delle superfici entro la scadenza contrattuale.

8. La data di effettuazione dei servizi periodici di pulizia deve essere comunicata preventivamente a Opera Universitaria.

ART. 11 – ASSISTENZA E GESTIONE DELLA SICUREZZA

1. Il servizio di gestione della sicurezza comprende il rispetto e la verifica, durante l'apertura dell'impianto, del mantenimento delle condizioni di sicurezza come previste dal

D.M. 18 marzo 1996 e s.m. e i. e dal D.M. 10 marzo 1998 e s.m. e i. e in ogni caso dalla normativa vigente.

2. Oltre a ciò la Aggiudicatario si impegna a:
 - a. informare gli utilizzatori sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
 - b. verificare il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m. e i., ove presenti;
 - c. mantenere la fruibilità e funzionamento delle vie di esodo;
 - d. verificare il corretto utilizzo delle attrezzature in dotazione dell'immobile da parte degli utilizzatori;
 - e. verificare la conoscenza delle nozioni minime di arrampicata in capo ai fruitori della palestra di arrampicata indoor;
 - f. monitorare il corretto utilizzo delle attrezzature di arrampicata;
 - g. predisporre e allestire eventuali attrezzature necessarie per le varie attività e loro deposito al termine dell'attività stessa;
 - h. predisporre la copertura protettiva del pavimento per manifestazioni varie e concerti e rimuovere la stessa al termine;
 - i. rilevare le presenze orarie giornaliere degli utenti;
 - j. informare adeguatamente gli addetti preposti agli impianti per poter mettere correttamente in pratica quanto previsto dagli appositi piani di gestione dell'emergenza relativi all'impianto di cui all'art. 1 del presente Capitolato.
 - k. rendere accessibile gli ambulatori medici durante l'apertura della struttura al pubblico;
 - l. procedere alla immediata sostituzione delle prese di arrampicata che risultassero inidonee con quelle nuove presenti in magazzino
 - m. verificare che, durante il periodo di apertura al pubblico della struttura, almeno un soggetto tra tutto il personale addetto al servizio di sorveglianza e sicurezza sia in possesso dell'attestazione di partecipazione al corso di primo soccorso, al corso antincendio alto rischio e al corso BSLD per utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno valido per tutta la durata dell'appalto; in caso di assenza o scadenza dell'attestato durante detto periodo, l'appaltatore è tenuto a organizzare detto corso.

ART. 12- CUSTODIA

1. L'Aggiudicatario dovrà provvedere al servizio di vigilanza e custodia il quale consiste nei seguenti adempimenti:
 - a. apertura e chiusura degli impianti sportivi e sorveglianza e controllo degli accessi durante gli orari di utilizzo delle strutture da parte dell'utenza. Per orario di utilizzo dell'impianto si intende quello riferito alle autorizzazioni d'uso/orario di apertura al pubblico, compreso il tempo necessario per il completo deflusso del pubblico o dell'utenza dall'impianto;
 - b. accertamento relativo al completo abbandono dell'immobile da parte degli utenti e degli eventuali spettatori all'atto di ogni chiusura giornaliera;
 - c. gestione e controllo degli impianti di illuminazione;
 - d. relazionarsi ogniqualvolta lo si renda necessario con il soggetto titolare del contratto con Opera Universitaria di manutenzione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ricambio aria in modo da garantire sempre la corretta funzionalità delle strutture;
 - e. assicurare l'attività di custodia facendo sì che le strutture nonché i beni mobili e immobili in esse contenuti siano mantenuti nello stato di conservazione consegnato;
 - f. custodire le strutture sportive ed i relativi arredi usando la normale diligenza ai sensi degli articoli 1176 e 1177, 2051 C.C.
2. Ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza negli edifici, l'Aggiudicatario assume la qualifica di responsabile del mantenimento delle condizioni di

sicurezza presso ogni struttura assegnata. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà rendere disponibile a Opera Universitaria il proprio piano di gestione delle emergenze relativo alle strutture sportive al fine di permettere all'Opera di inserire lo stesso all'interno del Piano di gestione coordinato delle emergenze dell'intero complesso immobiliare. Inoltre l'Aggiudicatario dovrà fornire con almeno 3 (tre) giorni di preavviso la programmazione d'uso settimanale delle aree come individuate all'art. 1 del presente Capitolato,

ART. 13 - PERSONALE

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese per il personale necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato nonché degli eventi organizzati da Opera Universitaria, nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazioni di lavoro (con particolare riferimento al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
2. Relativamente al personale addetto alla portineria, lo stesso deve essere in possesso della attestazione di addetti antincendio formati con corso di 16 ore e abilitati mediante esame presso il Comando dei V.V.F.F. con verifica biennale.
3. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto verso il pubblico e l'Aggiudicatario è tenuto a richiamare e, se del caso sostituire, i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e richieste dell'Amministrazione in questo senso saranno impegnative per l'Aggiudicatario e potranno comportare, se ripetute, la risoluzione contrattuale anticipata in danno dell'Aggiudicatario stesso.
4. Il numero delle unità lavorative dovrà essere a norma di legge e tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la buona conservazione del patrimonio dell'Amministrazione.
5. Per una corretta gestione, l'Aggiudicatario dovrà assicurare, negli orari di apertura, la presenza del personale addetto al controllo per il regolare funzionamento delle attività consentite.
6. Nella zona adibita a palestra di arrampicata indoor, nel campo di gioco polivalente, nel soppalco nonché nella sala fitness, dovrà essere presente personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da svolgere e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
7. Nella palestra di arrampicata dovrà essere costantemente presente almeno n. 1 (uno) addetto fino a 30 (trenta) utenti presenti contemporaneamente all'interno della palestra di arrampicata; n. 2 (due) addetti fino a 80 (ottanta) utenti; n. 3 (tre) addetti oltre tale numero.
8. Nel campo di gioco polivalente e nella sala fitness e soppalco dovrà essere costantemente presente almeno una persona durante l'orario di apertura.
9. L'Aggiudicatario dovrà trasmettere a Opera Universitaria entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvio del servizio un elenco nominativo dei dipendenti e degli incaricati, contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione, gli estremi dei documenti di abilitazione ove richiesti, in relazione alla predisposizione dei necessari provvedimenti per il rispetto della normativa sulla sicurezza. L'Aggiudicatario dovrà inoltre comunicare le eventuali variazioni successivamente intervenute.

ART. 14 CODIZIONI ECONOMICO - NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE E AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 16 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;

- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 16 – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti ad aprile 2022. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A" (all. 6).

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016

ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato (allegato 6).

4. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

5. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

ART. 16 BIS– CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che devono essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura di una unità lavorativa. Nella "Tabella A" allegata al presente capitolato (allegato 6), di cui all'articolo 16, è presente una unità di personale in tale situazione soggettiva. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

ART. 17 – CORRISPETTIVO

1. Per lo svolgimento del servizio, a completo compenso di tutti gli oneri che assumerà con la gestione degli impianti di cui al Capitolato, all'Aggiudicatario spetterà il prezzo posto a base di gara pari ad € 207.956,00 (duecentosettemilanovecentocinquantasei/00), decurtato dell'eventuale ribasso offerto, oltre ad € 5.983,00 (cinquemilanovecentoottantatre/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Dal corrispettivo verrà detratto l'importo derivante dalla riscossione, da parte della Aggiudicatario, delle tariffe d'uso pagate dai fruitori della struttura a seguito di emissione di regolare documento di spesa. Opera Universitaria procederà ad effettuare periodici controlli sulla corrispondenza tra quanto riscosso e quanto comunicato utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei (anche mediante richiesta di visura di registri, scritture contabili, di verifica dei registratori di cassa, ecc.).

3. Le utenze dell'immobile per energia elettrica, acqua, pompe di calore e le spese generali (ascensore) sono a carico di Opera Universitaria.

4. In caso di eccedenza tra quanto riscosso e quanto spettante all'Aggiudicatario per la gestione del servizio, l'importo in eccedenza verrà versato ad Opera Universitaria quale rimborso per le spese di cui al comma precedente.
5. I costi della sicurezza per l'appalto oggetto della gara sono pari ad Euro 5.983,00 (cinquemilanovecentoottantatre /00) per la durata dell'appalto di cui all'art. 4, come da Documento di Valutazione dei Rischi interferenti.
6. L'Aggiudicatario può presentare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al D.U.V.R.I.:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel D.U.V.R.I.
7. Nei casi di cui al precedente comma, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
8. Nei casi di cui al comma 6, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione l'articolo che segue.
9. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

ART. 18 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Opera Universitaria provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore a cadenza mensile posticipata, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa, fatto salvo il caso in cui l'operatore economico non sia tenuto all'adozione del libro unico del lavoro.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;

le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

ART. 20 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI

1. L'Aggiudicatario assicura la massima cura nell'informazione nei confronti dell'utenza relativamente alle modalità di accesso agli impianti e alle tariffe applicate.

2. L'Aggiudicatario è tenuto a fornire un recapito (cellulare ed indirizzo di posta elettronica) che sarà pubblicato sul sito dell'Opera Universitaria nonché esposto agli ingressi della struttura al fine di consentire agli utenti una facile prenotazione degli spazi presso le strutture sportive di Sanbàpolis.

3. L'Aggiudicatario si impegna a comunicare agli utenti, tempestivamente e con idonei mezzi di comunicazione, eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio.

4. Il dominio www.sanbapolis.it è di proprietà di Opera Universitaria che si riserva la facoltà di concederne la gestione, con separato atto, all'Aggiudicatario di cui al presente Capitolato o a terzi.

ART. 21 - RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. Il personale a contatto con l'utenza deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, trattare con rispetto e con cortesia gli utenti nel rispetto dei principi di eguaglianza e imparzialità, oltre che prestare attenzione alla cura individuale evitando forme di trascuratezza.

2. Il personale deve essere fornito di un apposito cartellino di riconoscimento da portare in modo ben visibile che riporti il nome del soggetto e la ragione sociale dell'Aggiudicatario.

3. L'Aggiudicatario è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento delle strutture o all'attività che vi si svolge.

ART. 22 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.
4. L'Aggiudicatario è obbligato a fornire al personale di Opera Universitaria addetto ai controlli la massima collaborazione, consentendo allo stesso in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli impianti sportivi e fornendo ogni documentazione e informazione completa e veritiera che il personale addetto ai controlli ritenga opportuno acquisire.
5. Opera Universitaria si riserva la facoltà di realizzare sistematiche indagini sulla soddisfazione dell'utenza, in qualità di singoli o associazioni, dandone successiva informazione all'Aggiudicatario.

ART. 23 –VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si applicano le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

ART. 25 - SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla l.p. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai

fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

8. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

9. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

10. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016

ART. 26 - SICUREZZA

1. L'Appaltatore s'impegna a ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

5. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante con congruo preavviso l'effettuazione delle operazioni previste all'art. 1 comma 11 del presente Capitolato al fine

di consentire le verifiche previste dall'art. 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

ART. 26-BIS - DISPOSIZIONI ANTI COVID - 19

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI (Integrazione duvri informativa covid).

2. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016.

3. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

4. Fino a diversa determinazione della Provincia, su proposta del direttore dell'esecuzione, ove previsto, il responsabile del procedimento può riconoscere un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 726 del 29 maggio 2020 della Giunta provinciale.

ART. 27 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

ART. 27 BIS – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

ART. 28 - PENALI

1. In caso di ritardo nell'avvio del servizio è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. Qualora si verificassero, da parte dell'Aggiudicatario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi che il medesimo si è assunto con la stipulazione del contratto d'appalto, l'Opera Universitaria procede alla contestazione scritta delle infrazioni avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 32 del presente capitolato.

4. Fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare a Opera Universitaria per e/o a causa dell'inadempimento, sono previste le seguenti penali:

- per ogni inosservanza del rispetto delle misure igienico – sanitarie verrà applicata una penale di € 1.000,00
- per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall'Aggiudicatario a seguito di invito – diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo delle opere;
- per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall'Amministrazione, verrà applicata una penale pari al doppio dell'importo delle opere;
- per ingiustificata chiusura degli impianti nei periodi di apertura obbligatoria e/o per mancata attivazione dei servizi previsti, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 1.000,00;
- per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Capitolato in merito al personale, verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni contestazione da parte dell'Amministrazione;
- per mancato positivo riscontro alle lamentele dell'utenza per le quali si è verificata la giusta causa da parte dell'Amministrazione, verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni singolo caso;
- per l'applicazione di prezzi all'utenza superiori a quelli stabiliti nel presente Capitolato o concordati con l'Amministrazione, si applicherà una penale di € 200,00 per ogni violazione accertata;
- per la tenuta di un comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto, o verso gli incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato dell'Aggiudicatario, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni singolo caso;
- per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'impianto, verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni singolo caso;
- per ogni lieve inadempimento contestato dall'Amministrazione agli obblighi nascenti dal Capitolato non previsti nei punti sopra elencati e non considerati dall'Amministrazione quali cause di risoluzione del contratto, verrà applicata una penale di € 100,00.

5. Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.

6. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- frode perpetrata, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 24 del presente Capitolato;

- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 22 comma 3 del presente capitolato;
 - applicazione di penali tale da superare complessivamente il 10 % dell'importo netto contrattuale;
 - utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
 - il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 (quindici) giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - la mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara ai sensi dell'art. 2 c. 6 della l.p 2/2020.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso anche per mera tolleranza nei confronti dell'appaltatore.

ART. 30 – RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 31 - RESPONSABILITA'

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare e far osservare le leggi vigenti nella gestione delle strutture, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza, sanità, tutela dell'ambiente e delle risorse naturali ed energetiche ed ordine pubblico.
2. L'Aggiudicatario dovrà garantire che le strutture e gli impianti vengano utilizzati adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere. In caso di difettosa manutenzione dell'impianto l'Aggiudicatario è comunque tenuto ad adottare ogni misura precauzionale al fine di preservare l'incolumità delle persone ed evitare o contenere i danni alle cose.
3. L'Aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva Opera Universitaria da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia di Opera Universitaria, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
4. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
5. A tale scopo l'Appaltatore dovrà dimostrare di possedere con primaria Compagnia di Assicurazione apposite polizze RCT/RCO (Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'Aggiudicatario o da persone di cui l'Aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto), in cui venga esplicitamente indicato che Opera Universitaria viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
6. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura:

- a) dei danni procurati ai locali nei quali viene eseguito il servizio,
- b) dei danni alle cose e/o opere di terzi in consegna all'Aggiudicatario quali beni strumentali o con le quali o sulle quali si esegue l'attività oggetto del presente Capitolato, fermo restando che la garanzia opera per i danni alle cose mobili e/o immobili di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dell'appalto.

7. La polizza RCT dovrà essere stipulata con massimali di assicurazione non inferiori a € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro con i limiti di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per persona deceduta o lesa e di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per danni a cose o animali.

8. Opera Universitaria è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

9. A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare apposita polizza RCO con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro con il limite di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per persona deceduta o lesa.

10. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

ART. 32 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG (e il CUP ove necessario).

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

ART. 33 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e Opera Universitaria, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 34 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Opera Universitaria di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Opera Universitaria di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Opera Universitaria di Trento (...)."
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto, ove previsto.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto

per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

ART. 35 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 36 – SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ART. 37 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti di Opera Universitaria e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 38 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate alla Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 39 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato 2 "Contratto di designazione a Responsabile esterno del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

ART. 40 – NORMA DI CHIUSURA

3. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegati:

all. 1-4: planimetrie

all. 5: autorizzazioni in corso

all. 6: Tabella A personale

all. 7: Contratto di designazione a Responsabile esterno del Trattamento dei dati